

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.). Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2013.

Premessa

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Con circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti circa la corretta applicazione dell'I.M.U.P.;

Con deliberazione n. 25 del Consiglio Comunale di data 29.10.2012 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP;

Rilevato quindi che risulta opportuno provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2013.

Ciò premesso;

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/201 hanno già stabilito nel merito:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (...). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)”*.

Tenuto altresì conto che l'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, lett. a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, prevede l'esenzione dall'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e che questo Comune rientra in tale elenco;

Rilevato che dopo l'entrata in vigore del D.L. 16/2012 che disponeva l'esenzione per gli immobili strumentali all'attività agricola ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, la Provincia Autonoma di Trento non ha assunto alcun provvedimento in merito alla loro tassazione;

Rilevato che, successivamente, l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha apportato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le seguenti modifiche alla disciplina dell'imposta:

- con la lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- con la lettera f) ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- con la lettera g) ha disposto che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Ritenuto di prevedere una detrazione di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e inserito nell'elenco degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e assistito dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) della Provincia Autonoma di Trento tenendo conto che l'importo complessivo della maggiorazione cumulata a quella già prevista dall'art. 13, 10° comma del Decreto 201/2011, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;

Preso atto che tale agevolazione comporterà un minore entrata di circa 300,00.= Euro;

Vista la circolare n. 3 del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. di data 21/2/2013 e preso atto che la quantificazione dei trasferimenti della P.A.T. ai Comuni è commisurata sulla base del gettito IMUP previsto con le aliquote standard, per cui eventuali riduzioni di aliquota o maggiori detrazioni rispetto a quelle di legge non trovano copertura;

Ritenuto che il bilancio comunale non sia in grado di sopportare ulteriori contrazioni oltre a quella sopra ricordata;

Ritenuto non opportuno, in considerazione dell'attuale periodo di crisi economica e finanziaria, applicare aumenti di aliquota rispetto a quelle standard di legge;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il comma 16, dell'art. 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, che recita testualmente: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 09, contrari n. 4, astenuti n. 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori signori Nardon Stefano e Donati Silvia;

DELIBERA

1. di **determinare** le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2013:
 - Aliquota ordinaria: **0,76** per cento;
 - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: **0,40** per cento;
2. di **determinare** nell'importo di Euro **200,00 (duecento)** la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
 - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di **determinare** nell'importo di Euro **200,00 (duecento)** la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
 - Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
4. di **determinare** che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
5. di **determinare** che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e inserito nell'elenco degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e assistiti dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) della Provincia Autonoma di Trento; l'importo complessivo della maggiorazione cumulata a quella già prevista dall'art. 13, 10° comma del Decreto 201/2011 di cui al sub. 3, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
6. di **dare atto** che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;
7. di **dare atto** che il minor gettito derivante dall'applicazione della detrazione di cui al punto 5. del presente dispositivo, stabilita con il presente provvedimento, viene compensato, ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio, con la riduzione di pari importo di spese correnti;
8. di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP, approvato con delibera consiliare nr. 25/2012;
9. di **inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
10. di **dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Successivamente, data l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n.ro	13
voti favorevoli n.ro	09
voti contrari n.ro	4
astenuti n.ro	0

d e l i b e r a

Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.